

COMUNE DI CORSICO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI (ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 18 novembre 2022

Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata conclusa in data 21.09.2022, sottoscritto dalla parte trattante rappresentata dal Segretario Generale dell'Ente e dalla RSU.

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni, ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 che dispone: *“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.*

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme “certe” il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **“maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento”**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, definisce i criteri e le regole relativi alla facoltà da parte dell'amministrazione comunale di destinare le risorse, eventualmente disponibili secondo le disposizioni di legge, al fine di potenziare

le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente.

2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. L'erogazione di tali incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5,00 % delle riscossioni, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento. Il fondo è alimentato dalle suddette fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento. Il Fondo sarà poi liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
4. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

Art. 3

(Destinazione del Fondo)

1. La ripartizione del Fondo, tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 4
(Trattamento accessorio)

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di programmazione finanziaria operativa (es: PEG) vengono predeterminati gli obiettivi assegnati al Servizio Entrate per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate dal Segretario Generale a consuntivo sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 5
(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del Fondo, il Segretario generale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce una relazione del Responsabile del Tributo e la trasmette al Nucleo di Valutazione che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario generale procede quindi alla liquidazione dell'incentivo.
2. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del settore entrate/tributi.
3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
 - I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali così come definite in sede di contrattazione decentrata: Dirigente del settore 5 %
 - Funzionario responsabile del servizio/Funzionario responsabile del tributo 5 %
 - Personale addetto all'accertamento 80 %
 - Collaboratori amministrativi e tecnici 10 %

4. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento. In questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro. Eventuali importi a qualsiasi titolo non assegnati saranno proporzionalmente redistribuiti tra le figure operative del gruppo di lavoro, sulla base dell'apporto quali-quantitativo sino alla completa erogazione di tutte le somme previste dal Fondo
5. L'utilizzo del fondo sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente siano approvati entro i termini stabiliti dalla legge salvo eventuali sopraggiunte deroghe normative.

Art. 6

(Rapporti con altri servizi comunali)

1. Eventuali richieste di collaborazione con altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'azione di recupero evasione, sono da considerarsi come attività ordinaria di lavoro e pertanto, non costituisce partecipazione alle attività di accertamento evasione, non rientrano nel personale destinatario della ripartizione del Fondo.

Art.7

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, se non diversamente previsto dal precedente articolo 3, è costituito con le somme dello 0,15 % delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno (corrispondente al 3% del fondo delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018), nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare previsto dal precedente articolo 4.3.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente siano approvati entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 8

(Aggiornamenti e modifiche)

1. Aggiornamenti o modifiche al presente regolamento potranno aver luogo, solo a seguito di contrattazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 2016/2018, ai sensi dell'art.7 dello stesso CCNL e s.m.i.

Art.9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Il presente Regolamento trova applicazione dal 01/01/2022.